

## REGOLAMENTO (CE) N. 359/2009 DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 2009

## che sospende l'introduzione nella Comunità di esemplari di talune specie di flora e fauna selvatiche

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 19, paragrafo 2,

sentito il parere del gruppo di consulenza scientifica,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 338/97, la Commissione può stabilire restrizioni all'introduzione di alcune specie nella Comunità, alle condizioni ivi previste alle lettere da a) a d). Il regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione, del 4 maggio 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio <sup>(2)</sup> ha inoltre stabilito le disposizioni applicative per tali restrizioni.

(2) L'elenco delle specie la cui introduzione nella Comunità è sospesa è stato da ultimo stabilito dal regolamento (CE) n. 811/2008 della Commissione, del 13 agosto 2008, che sospende l'introduzione nella Comunità di esemplari di talune specie di fauna e flora selvatiche <sup>(3)</sup>.

(3) Sulla scorta di recenti informazioni, il gruppo di consulenza scientifica è giunto alla conclusione che lo stato di conservazione di alcune specie elencate negli allegati A e B del regolamento (CE) n. 338/97 potrebbe essere messo seriamente in pericolo qualora non ne venisse sospesa l'introduzione nella Comunità a partire da alcuni paesi di origine. È pertanto opportuno sospendere l'introduzione delle seguenti specie:

— *Psittacus erithacus* proveniente dalla Guinea equatoriale,

— *Calumma andringitraensis*, *Calumma glawi*, *Calumma guillaumeti*, *Calumma marojezensis*, *Calumma vatosoa*, *Calumma vencesi* e *Furcifer nicosiai* provenienti dal Madagascar,

— *Chamaeleo camerunensis* proveniente dal Camerun,

— *Phelsuma berghofi*, *Phelsuma hielscheri*, *Phelsuma malakibo* e *Phelsuma masohoala* provenienti dal Madagascar.

(4) Sulla scorta delle più recenti informazioni disponibili, il gruppo di consulenza scientifica è inoltre giunto alla conclusione che non vi è più motivo di sospendere l'introduzione nella Comunità delle seguenti specie:

— *Lynx lynx* proveniente dalla Repubblica moldova e dall'Ucraina,

— *Lama guanicoe* (ora noto come *Lama glama guanicoe*) proveniente dall'Argentina,

— *Hippopotamus amphibius* proveniente dal Ruanda,

— *Aratinga erythrogenys* proveniente dal Perù,

— *Dendrobates auratus* e *Dendrobates pumilio* provenienti dal Nicaragua,

— *Dendrobates tinctorius* proveniente dal Suriname,

— *Pterogyra simplex*, *Hydnophora rigida* e *Blastomussa wellsi* provenienti dalle Figi,

— *Pterogyra sinuosa*, *Acanthastrea* spp. (eccetto *Acanthastrea hemprichii*) e *Cynarina lacrymalis* provenienti da Tonga.

(5) Sono stati consultati tutti i paesi di origine delle specie soggette alle nuove restrizioni ai fini dell'introduzione nella Comunità, a norma del presente regolamento.

(6) È necessario correggere alcune incongruenze fra le appendici della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES) e i nomi scientifici presenti nella nomenclatura delle specie animali adottati in occasione della quattordicesima Conferenza delle parti della CITES.

(7) L'elenco delle specie di cui è sospesa l'introduzione nella Comunità deve pertanto essere modificato e, a fini di chiarezza, è opportuno sostituire il regolamento (CE) n. 811/2008.

<sup>(1)</sup> GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 166 del 19.6.2006, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 219 del 14.8.2008, pag. 17.

